



# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente  
10419

**DELIBERAZIONE N. 39**

**DEL 20/12/2024**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Ordinaria - pubblica

**OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2023**

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione tempestivamente notificata, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Turelli Chiara - Sindaco	Sì
2. Salghetti Davide - Consigliere	Sì
3. Passini Chiara - Consigliere	Sì
4. Satta Marta - Consigliere	Sì
5. Comincini Luca - Consigliere	Sì
6. Bracchi Nicholas - Consigliere	Sì
7. Seriola Paolo - Consigliere	Sì
8. Galbardi Anna - Consigliere	Sì
9. Franceschetti Adelio - Consigliere	Sì
10. Zanotti Marisa - Consigliere	Sì
11. Turelli Nicola - Consigliere	Sì
12. Zanardini Mattia - Consigliere	Sì
13. Turelli Diego - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott.ssa MOROLI FRANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Turelli Chiara, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2023**

---

Illustra il Sindaco rilevando come le operazioni di liquidazione della Tutela Ambientale del Sebino Srl in liquidazione non possono concludersi entro il 31.12.24 e pertanto si proroga il termine al 31.12. 25.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 42 del T.U.E.L. e s.m.i.;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**Visto** che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. e, comunque, nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**Rilevato** che il Comune di Sale Marasino con deliberazione di Consiglio n. 42 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**Considerato** che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Considerato** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi con le modalità previste e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15, nonché alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Tenuto conto** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni che:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- presentano una delle circostanze previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - 2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies, T.U.S.P.);
  - 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Visto** l'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., che testualmente recita: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del già menzionato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo alla efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Viste** le linee guida predisposte dal MEF, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del

provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che, comunque, deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

**Rilevato** che il Comune di Sale Marasino è presente nel capitale sociale della seguente società:

SOCIETA'	CAP. SOCIALE	CONFERIMENTO	%
Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. in liquidazione	€ 100.000,00	€ 2.050,00	2,05

**Visto:**

- il Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, adottato con deliberazione del Consiglio n. 42 del 27.09.2017, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio n. 52 del 20.12.2018;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio n. 43 del 19.12.2019, con la quale il consiglio ha deliberato la dismissione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 comma, 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio n. 40/2020, con la quale si disponeva di procedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza fissando, al contempo, per l'ultimazione delle operazioni di cui al punto 3 del relativo deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni avrebbero dovuto concludersi al 31.12.2021, decorso vanamente il quale il Comune avrebbe provveduto autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio n. 45/2021;
- la deliberazione di consiglio n. 37/2022;
- la deliberazione di consiglio n. 41/2023;

**Considerato che:**

- in data 29.03.2024, la società ha comunicato ai soci la conclusione delle operazioni di cessione dei rami d'azienda;
- sono in corso le operazioni di liquidazione per la parte restante del patrimonio sociale, che porteranno alla definizione del bilancio finale di liquidazione ed al riparto finale dell'attivo residuo ai soci in proporzione alla partecipazione sociale;
- le attività liquidatorie non sono realizzabili entro il termine del 31.12.2024 e che si rende, pertanto, necessario prorogare il termine al 31.12.2025;

**Vista**, altresì, la nota acclarata al prot. n. 11726 del 22.11.2024, con le quali la Tutela Ambientale del Sebino Srl in liquidazione ha trasmesso la propria scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2023;

**Visto** l'esito della ricognizione e l'attuazione del piano effettuata come risulta dall'allegato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere espresso dal revisore dei conti, resi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U.E.L., con verbale n. 16/2024 del 17.12.2024, prot. n. 12608 del 17.12.2024;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti: 0, resi in forma palese,

**D E L I B E R A**

1-di dichiarare quanto in premessa e l'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Sale Marasino alla data del 31 dicembre 2023, e l'attuazione del piano di razionalizzazione, accertandole come da allegato parte integrante e sostanziale della presente;

3-di prendere atto del contenuto della nota prot. n. 11726 del 22.11.2024;

4-di comunicare l'esito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Successivamente, vista l'urgenza di compiere i successivi adempimenti, con separata votazione **favorevole unanime**, resa in forma palese,

**DELIBERA**

5-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
Firmato digitalmente Chiara Turelli

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente Dott.ssa Franca Moroli

---

---